

CIAMPOLILLO (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, vorrei portare all'attenzione dell'Aula un fatto che è accaduto questa mattina al termine dei lavori.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Ciampolillo, lei per cosa chiede la parola?

CIAMPOLILLO (*M5S*). Per raccontare quello che è successo.

PRESIDENTE. Lei non ha facoltà di intervenire. C'è un ordine del giorno che dobbiamo seguire. Chieda comunque alla Presidenza di poter intervenire ed eventualmente interverrà a fine seduta. Non è previsto un intervento ad inizio seduta; quello che è accaduto ce lo dirà dopo.

### **Inversione dell'ordine del giorno**

PRESIDENTE. Poiché dobbiamo procedere ad una votazione, in attesa del decorso del termine di venti minuti, dispongo, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno, anticipando la discussione del documento Doc. IV-ter, n. 1.

#### **Discussione del documento:**

***(Doc. IV-ter, n. 1) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Alberto Tedesco, senatore all'epoca dei fatti (ore 16,39)***

#### **Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale (n. 10612/11 RG PM – 6177/12 RG GIP) pendente presso il Tribunale di Bari nei confronti del signor Alberto Tedesco, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 110, 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)». (*Brusio*).

Si può avere un po' di silenzio, per favore?

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di ritenere che le dichiarazioni *extra moenia* rese dal signor Tedesco, senatore all'epoca dei fatti, rientrino nell'ambito applicativo dell'insindacabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Caliendo, se intende intervenire.

CALIENDO, *relatore*. Signor Presidente, nella relazione scritta sono riportati tutti i passaggi che consentono a ciascun senatore di poter valutare compiutamente la questione. Essa nasce da una richiesta del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bari, in data 18 dicembre 2012, per un procedimento penale a carico del signor Alberto Tedesco, senatore all'epoca dei fatti, affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

Finita la legislatura, riassegnata la questione dal Presidente del Senato alla Giunta, essa è stata ridiscussa nelle sedute del 26 giugno e 11 luglio 2013.

Con il procedimento penale in questione ci si occupa essenzialmente di un'intervista rilasciata il 9 agosto 2009 dal senatore Tedesco al quotidiano «Senzacolonne».

Il senatore Tedesco ha fatto pervenire una memoria con la quale fa riferimento ad un'ampia polemica di contenuto politico che prende le mosse dal lontano 2007 e che aveva ad oggetto il conflitto d'interessi. Nella memoria afferma che la Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, in data 5 dicembre 2007, ha segnalato all'attenzione del Comando generale della Guardia di finanza l'esigenza di compiere accertamenti volti a chiarire la vicenda «riguardante una presunta posizione di conflitto di interessi dell'Assessore alle politiche della salute della Regione Puglia».

Il Presidente della Commissione d'inchiesta, proprio in quei giorni e in particolare il 31 luglio 2009, ha evidenziato la decisione di un ampliamento dell'oggetto dell'inchiesta, «fermo restando che i primi approfondimenti istruttori riguarderanno, come si era convenuto, la Regione Puglia».

Per completezza di informazione si fa presente che dai riscontri effettuati sugli atti di sindacato ispettivo dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è emerso che il senatore Tedesco ha sottoscritto, insieme ad altri senatori, la risoluzione 6-00019 del 29 luglio 2009, vertente su varie tematiche relative ai problemi del Mezzogiorno, ivi compresa la salute.

In particolare, va evidenziato che il senatore Tedesco, con l'intervista in questione, specificamente diceva: «Mi pare che Giuseppe Caforio, stimato senatore dell'Italia dei Valori, abbia più volte sostenuto battaglie per la sua categoria. E quindi per la difesa di interessi del tutto personali. E c'è dall'altro. Mi riferisco a Caforio... Ne parlerò con i magistrati. Andrò a riferire tutto quello che so. C'è anche dell'altro oltre al conflitto d'interessi».

Nella relazione scritta è riportata la giurisprudenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nelle passate legislature e in particolare nella XVI legislatura. La Giunta, in quella seduta e in tutti gli atti che sono stati portati all'esame dell'Aula, ha sempre sostenuto che vi fosse la necessità di un'interpretazione evolutiva. Ma i fatti, così come de-

scritti, possono essere compiutamente letti e configurati come ipotesi dell'articolo 68 «anche tenendo conto» – come è scritto nella relazione –, «della giurisprudenza della Corte costituzionale», non solo per l'attinenza del merito della questione, ma anche ed essenzialmente sotto il profilo temporale, tenuto conto che la Corte costituzionale ha richiamato più volte la concomitanza temporale rispetto a quello che è avvenuto.

Allora, considerando anche questa giurisprudenza della Corte costituzionale, si deve tener conto che l'intervista è del 9 agosto e che la data della predetta seduta a cui ho fatto riferimento è del 31 luglio. Per tale ragione, sia sotto il profilo della giurisprudenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (che non è necessario in questa fase affrontare *funditus* ai fini di una eventuale, successiva valutazione di altri provvedimenti), sia sotto il profilo della giurisprudenza della Corte costituzionale ricorre l'ipotesi di insindacabilità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di intervenire nella discussione, passiamo alla votazione.

STEFANI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, colleghi, la Giunta aveva iniziato l'esame della richiesta del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bari relativamente al procedimento penale a carico del signor Alberto Tedesco, senatore all'epoca dei fatti, già nella scorsa legislatura, purtuttavia senza giungere alla sua conclusione. La Giunta ha poi ripreso l'esame della questione nella seduta del 26 giugno 2013, dopo che il signor Alberto Tedesco aveva depositato una memoria, e ha definito la propria proposta per l'Aula, nel senso dell'insindacabilità.

Il procedimento penale in questione trae origine da una querela del senatore Caforio per alcune dichiarazioni del senatore Tedesco riportate in un'intervista pubblicata il 9 agosto del 2009 sul quotidiano «Senzacolonne». Il senatore Tedesco è stato dunque indagato per diffamazione col mezzo della stampa per alcune affermazioni contenute nella citata intervista.

Senza riportare nuovamente tali affermazioni, occorre dunque accertare se il fatto oggetto del procedimento penale *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento, eccezione che anche la difesa del senatore Tedesco ha sollevato nel corso del procedimento e per la quale il giudice per le indagini preliminari di Bari ha disposto conseguentemente l'invio degli atti al Senato.

Per quanto riguarda le dichiarazioni *extra moenia* rese da un parlamentare, come nel caso in esame, occorre valutare gli orientamenti sia

della giurisprudenza costituzionale che di quella «parlamentare» onde effettuare una corretta valutazione della vicenda.

La giurisprudenza della Corte costituzionale individua parametri di stretta connessione funzionale delle dichiarazioni *extra moenia* con gli atti espletati in sede parlamentare, sebbene la Giunta in molte decisioni abbia auspicato una estensione dei confini del nesso funzionale per il riconoscimento della prerogativa dell'insindacabilità. Anche a voler seguire dunque l'indirizzo interpretativo più restrittivo della Corte costituzionale, nel caso in esame occorre verificare se per le dichiarazioni *extra moenia* del senatore Tedesco sia riscontrabile una corrispondenza con opinioni già espresse o con atti legati alla propria attività parlamentare. Nella sopra citata memoria il senatore ha dato atto di tale nesso funzionale in termini non generici, bensì specifici.

L'intervista resa dal signor Tedesco risale al 9 agosto 2009, ossia pochi giorni dopo la seduta del 31 luglio in cui il Presidente della Commissione di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale evidenziava che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi aveva deciso di ampliare l'oggetto dell'inchiesta a tutti i fenomeni di corruzione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, «fermo restando che i primi approfondimenti istruttori riguarderanno, come si era convenuto, la Regione Puglia» e precisava testualmente che «si provvederà inoltre all'acquisizione della documentazione raccolta in materia nel corso della passata legislatura». Orbene, l'acquisizione di tale documentazione non poteva non riferirsi anche alle risultanze dell'attività di verifica della Guardia di finanza espletata nei confronti del signor Tedesco. L'attività parlamentare riguardava quindi proprio il signor Tedesco e aveva come destinatario proprio l'operato di costui nella veste di assessore alla sanità.

In conclusione, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, si ritiene che le dichiarazioni *extra moenia* rese dal signor Tedesco, senatore all'epoca dei fatti, rientrino nell'ambito applicativo dell'insindacabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione. In tal senso sarà l'espressione del nostro voto.

GIOVANARDI (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (NCD). Signor Presidente, deve ricordare che, quando ho presieduto la Giunta per le autorizzazioni a Montecitorio, tutti i Gruppi parlamentari sottoscrissero un documento, inviato poi alla Presidenza di quel ramo del Parlamento, in cui si indicava una serie di criteri generali all'interno dei quali inquadrare la *vexata quaestio* di come e quando un parlamentare – deputato o senatore – possa parlare godendo dell'insindacabilità delle opinioni che esprime e quando, invece, si tratta

di affermazioni di cui egli deve rispondere come ogni altro cittadino davanti ai tribunali e ai giudici.

Visto che la prassi parlamentare era andata oltre nella difesa dei parlamentari, fu determinato, innanzitutto, che tutte le volte in cui un parlamentare fuori dalle Aule parlamentari, o al di fuori di quanto scritto in interrogazioni o in interpellanze, fa riferimento a sue vicende personali, riguardanti affari o lavoro e che non hanno comunque nulla a che fare con l'attività parlamentare, egli, come ogni altro cittadino, può essere trascinato in giudizio e di rispondere delle sue affermazioni.

Nel contempo, si era invece stabilita l'insindacabilità quando la materia sulla quale si interviene è la stessa materia politica e sindacale che fa riferimento all'attività politica del parlamentare, quella cioè per la quale siamo stati eletti e siamo qui e per la quale, rispetto ai cittadini, abbiamo una prerogativa di libertà di parola e di opinione, potendo anche denunciare, sindacare ed esporci nella difesa di alcune cause o anche nella dialettica con altri colleghi. Diventa un po' surreale andare a stabilire se la cosa è stata detta dal parlamentare in Aula o se invece è stata scritta in centinaia di interrogazioni o se è stata detta, piuttosto, in una tribuna politica, a «Porta a Porta», in un comizio o all'interno di un congresso, nel momento in cui la materia di cui si tratta è di tipo politico, è polemica di tipo politico.

Tutto questo è vero ancor di più, se si tiene conto di quanto affermato dalla stessa Corte costituzionale, secondo la quale si possono comunque riportare e ripetere fuori le cose già dette in Parlamento. È quanto avvenuto nel caso specifico, in cui la persona ha parlato in un'intervista di questioni che riguardavano il suo ruolo di assessore, il Parlamento, polemiche con altri parlamentari, la materia esaminata da una Commissione parlamentare di inchiesta, facendo quindi riferimento ad una polemica che stava tutta dentro a questioni di dialettica politica parlamentare, sulle quali nessun cittadino può intervenire o essere chiamato a rispondere. In effetti i cittadini non hanno istituzionalmente come loro obiettivo, come incarico e come dovere quello di interessarsi a parlare dialetticamente, anche contro poteri forti, scontrandosi magari con quelli che tante volte possono disporre di tempo, di soldi o avvocati per mettere in difficoltà un parlamentare. Non c'è bisogno, infatti, che un parlamentare abbia ragione o torto: se si scontra con un potere forte, basta che questo potere decida di perseguirlo con azioni giudiziarie ed un parlamentare è già paralizzato solo per le spese che deve sostenere per difendersi.

Allora, l'unica difesa che un parlamentare ha, quando fa politica, quando sostiene tesi che riguardano la sua attività politica e i contenuti delle sue battaglie, è proprio l'insindacabilità delle sue opinioni e delle sue espressioni.

Mi sembra, anche alla luce della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di cui stiamo discutendo, che il caso di cui stiamo parlando si inquadri in questa fattispecie, per cui sono favorevole a quanto sostenuto dal relatore e alle conclusioni della Giunta nel senso di

considerare insindacabili le espressioni usate a suo tempo dal collega Tedesco. (*Applausi dal Gruppo NCD*).

GIARRUSSO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (*M5S*). Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle si associa alle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Alberto Tedesco, senatore all'epoca dei fatti.

CUCCA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (*PD*). Signor Presidente, anche il Gruppo del Partito Democratico, recependo per una questione di economia dei tempi il contenuto della relazione depositata agli atti e degli interventi già svolti dai colleghi ed associandosi ovviamente alle conclusioni formulate dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, voterà a favore dell'accoglimento delle stesse.

BARANI (*GAL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL*). Signor Presidente, ovviamente anche il nostro Gruppo si associa alle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, anche perché, se un parlamentare viene privato anche dalla possibilità di intervenire nel dibattito politico e su argomenti di interesse locale, con riflessi di politica anche nazionale, se noi non abbiamo questa possibilità, ne va della democrazia: è un bavaglio.

Quando il legislatore ha pensato all'articolo 68 (che – ohimè! – negli anni Novanta è stato modificato in senso negativo), gli allora Padri costituenti avevano in mente che i poteri fossero ben distinti e che nessun potere potesse prevalere sull'altro, come sta facendo ultimamente il giudiziario sul legislativo e sull'esecutivo; ed essi avevano anche previsto che i parlamentari di origini umili, in un tempo in cui non esistevano i grandi *mass media* e le tecnologie odierne, i quali dovevano ovviamente intervenire nei comizi per portare il messaggio alle popolazioni interessate, avessero la libertà di esprimere la propria opinione. Questa era la democrazia, perché uscivamo da un ventennio nel quale non era stato possibile farlo e, anzi, le opposizioni erano state represses. Quindi, il costituente ha cercato di mettere in moto tutti gli equilibri per dare la possibilità al parlamentare, con l'articolo 68, di esprimere le sue valutazioni, soprattutto su argomenti di ordine politico, e di impedire che questi venisse ricattato da imprendi-

tori o da personaggi di malaffare che, denunciandolo, avrebbero potuto obbligarlo ovviamente a non esprimere il suo mandato.

I Padri costituenti, tra l'altro, non hanno voluto prevedere un vincolo di mandato proprio per lasciare libero il parlamentare di potersi esprimere nel voto e – ohimè – avevano ammesso anche il voto segreto per dare ancor più libertà al parlamentare di poter intervenire secondo il suo pensiero e i suoi intendimenti.

Ho voluto, così, anch'io portare un contributo a questa discussione.

### **Saluto ad una delegazione dell'Associazione interparlamentare di amicizia Italia-Brasile**

PRESIDENTE. Prima di procedere con i nostri lavori, saluto i componenti di una delegazione dell'Associazione interparlamentare di amicizia Italia-Brasile, che si trovano a Roma per un convegno ospitato in Senato, ai quali auguriamo buon lavoro. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del Documento IV-ter, n. 1 (ore 17)**

MONTEVECCHI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal signor Alberto Tedesco, senatore all'epoca dei fatti.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Rilevo che la proposta è stata approvata all'unanimità.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, volevo segnalare che il senatore Molinari stava andando a prendere la tessera.

PRESIDENTE. Diamo atto del voto del senatore Molinari nel Resoconto. Penso che il senatore Molinari volesse esprimere un voto favorevole. *(Il senatore Molinari fa cenni di assenso).*

### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(580) FALANGA ed altri. – Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione dei manufatti abusivi (ore 17,02)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizioni di manufatti abusivi***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 580.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è concluso l'esame degli emendamenti ed hanno avuto luogo le dichiarazioni di voto finale.

Passiamo quindi alla votazione finale che era stata rinviata al pomeriggio.

FALANGA (FI-PdL XVII). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizioni di manufatti abusivi», con l'avvertenza che la Presidenza si in-



tenderà autorizzata ad effettuare le ulteriori modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore D'Anna*).

#### **Discussione del documento:**

**(Doc. IV-ter, n. 2) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del signor Giuseppe Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti (ore 17,03)**

#### **Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile (n. 2539/09 RG) pendente presso il Tribunale Ordinario di Cassino nei confronti del signor Giuseppe Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone all'unanimità all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti, non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Cucca, se intende intervenire.

CUCCA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 6 giugno 2013 il Tribunale di Cassino ha trasmesso al Senato la copia degli atti di un procedimento civile instaurato nel 2009 a carico del signor Giuseppe Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti, affinché venisse accertato se il fatto oggetto del procedimento civile medesimo integrasse o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 20 giugno 2013.

Si è reso necessario procedere ad attività istruttoria in quanto va evidenziato che, nell'ambito del citato procedimento, l'allora *ex* senatore e, oggi, nuovamente senatore della Repubblica, Ulisse Di Giacomo, ha con-

venuto in giudizio l'*ex* senatore Giuseppe Ciarrapico – indicato quale corresponsabile in qualità di editore di fatto – promuovendo un'azione risarcitoria per i danni conseguenti al contenuto di alcuni articoli pubblicati sul quotidiano «Nuovo Molise Oggi». L'attività istruttoria, quindi, si era, di fatto, concretata nell'acquisizione di questi giornali, che non erano stati allegati alla domanda. Il 5 settembre il Presidente del Senato ha inoltrato copia di questi articoli e si è preceduto alla disamina della vicenda.

Gli articoli in questione parlano dell'operato dell'allora *ex* senatore Ulisse Di Giacomo sia in ambito regionale, in qualità di assessore alla sanità, sia in ambito nazionale, in qualità di membro del Senato stesso. Nei confronti del Di Giacomo si utilizzavano asseritamente toni e termini che sarebbero stati denigratori, accusandolo di condotte non limpide e di incapacità a ricoprire ruoli politici.

La Giunta ha fissato un termine per la presentazione di eventuali memorie da parte del signor Ciarrapico, al quale è stato anche chiesto se volesse essere audito. Non è pervenuta alcuna richiesta di audizione alla Giunta, né sono state presentate memorie.

Dall'esame degli articoli in questione si è potuto desumere che nessuno degli stessi era stato firmato dal senatore Ciarrapico e in nessuno degli stessi era riportata un'intervista effettuata dallo stesso *ex* senatore. Anche dalla richiesta della deliberazione in materia di insindacabilità, avanzata dal tribunale di Cassino, era emerso che, in effetti, l'*ex* senatore era stato chiamato in giudizio in qualità di editore di fatto del giornale già citato.

Dagli elementi prospettati si evince che, nel caso di specie, ai fatti illeciti attribuiti all'onorevole Ciarrapico non può essere conferita la valenza di opinioni espresse, essendo l'attività editoriale di fatto, per sua natura, un comportamento materiale e, in quanto tale, non riconducibile nell'alveo del concetto di «opinione espressa», né, tanto meno, a un'attività divulgativa funzionale all'esercizio del mandato parlamentare.

Deve essere precisato anche – e questo è stato oggetto della discussione – che l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, la legge sulla stampa, prevede che: «Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore». È questo, appunto, il motivo per il quale era stato chiamato in causa, in quanto editore di fatto, il signor Ciarrapico.

Deve essere anche evidenziato, riguardo alla responsabilità dell'editore, che questa si connota come responsabilità oggettiva, che, evidentemente, in quanto tale, non è ascrivibile né a colpa né a dolo. Il fondamento stesso trae origine dall'assunzione del rischio di impresa, che il legislatore pone a carico di coloro i quali prendendo un utile da un'attività a loro in qualche modo riconducibile – in questo caso come editore di fatto – devono accollarsi anche i relativi rischi. La natura oggettiva della responsabilità dell'editore rende, quindi, incompatibile questa fattispecie con l'ambito applicativo della prerogativa dell'insindacabilità, che richiede invece, come sappiamo e come è già stato annunciato in precedenza, a

proposito della vicenda di cui ci siamo testé occupati, un comportamento attivo che, nell'ipotesi in questione, trattandosi di responsabilità oggettiva, non è stato rinvenuto.

Diviene, quindi, anche superfluo verificare il nesso funzionale con l'esercizio dell'attività parlamentare, che non è comunque ravvisabile nel caso di specie, in quanto manca il presupposto ontologico, cioè l'espressione di opinioni o la divulgazione delle opinioni stesse. Solo in quel caso si sarebbe potuto parlare di valutazione funzionale dell'attività.

Richiamo brevemente – ma essendo presente nella relazione non mi pare il caso di dilungarmi su questo – la giurisprudenza costituzionale cui la Giunta si è evidentemente attenuta. La Giunta ha ritenuto che i comportamenti posti in essere dal signor Ciarrapico, in qualità di editore di fatto, non siano sicuramente nemmeno astrattamente riconducibili all'espressione di opinioni.

Un'ultima notazione va fatta riguardo all'obbligo da parte del magistrato presso il quale è stata sollevata l'eccezione di insindacabilità, perché esso, qualora non intenda accoglierla, ha l'obbligo di trasmettere gli atti alla Camera competente, affinché la Giunta se ne occupi, e tanto è accaduto.

In conclusione, quindi, da tutto quanto fin qui esposto, emerge l'insussistenza dell'insindacabilità per la totale estraneità dei fatti illeciti, citati nella richiesta del tribunale di Cassino, rispetto alla prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Per tali motivi, la Giunta ha proposto all'unanimità all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti, non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle proprie funzioni e non ricadono quindi nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di intervenire nella discussione, passiamo alla votazione.

GIOVANARDI (*NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*NCD*). Signor Presidente, in breve, sulla base dello stesso ragionamento che ho espresso poc'anzi, mi sembra proprio che ci troviamo nel caso in cui la qualifica della persona che viene chiamata in causa – non tanto in quanto senatore, ma addirittura come proprietario di un giornale – sia totalmente estranea all'attività di senatore. Sono quindi perfettamente d'accordo con quanto all'unanimità la Giunta delle elezioni ha proposto, ossia di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Ciarrapico non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, il Gruppo del Movimento 5 Stelle esprimerà voto favorevole, condividendo l'analisi e le conclusioni approvate in Giunta unanimemente. Non esistono i requisiti ontologici neanche per l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione, essendo di fatto il signor Ciarrapico editore, all'epoca degli eventi. Non rientriamo quindi in alcun modo nell'ambito del campo d'applicazione del suddetto articolo e non vi è da valutare alcun tipo di insindacabilità, in quanto si tratta di una responsabilità oggettiva.

Il nostro voto sarà pertanto favorevole.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevocchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti, non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

#### **Discussione dei disegni di legge:**

**(948) Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso** (Approvato dalla Camera dei deputati)